

Dicembre
2009

Approfondimenti Professionali

LA TREDICESIMA MENSILITÀ

a cura di Gabriele Giardini e Carlo Cavalleri, Consulenti del Lavoro in Genova

Come ogni anno, insieme al periodo delle festività natalizie arriva immancabile l'appuntamento con il pagamento della tredicesima mensilità o gratifica natalizia. Riassumiamo in questo articolo le modalità di calcolo e corresponsione di tale emolumento, con particolare riferimento ai casi più problematici e alle normative dei principali contratti collettivi.

Importo della tredicesima

Per i lavoratori in servizio tutto l'anno, la tredicesima mensilità è pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto al momento del pagamento.

I contratti collettivi individuano gli elementi che fanno parte di tale retribuzione che, in generale, include tutte le somme contenute nella parte alta del cedolino, cioè quelle che vanno a formare la normale retribuzione mensile.

A volte vengono incluse nella tredicesima altre voci retributive, come particolari indennità oppure somme corrisposte in via continuativa.

I contratti possono prevedere inoltre un importo più alto della retribuzione mensile per la tredicesima e un diverso periodo di riferimento della retribuzione (ad esempio, possono riferirsi alla retribuzione di novembre anziché a quella di dicembre).

I lavoratori assunti o cessati in corso d'anno si vedranno retribuire tanti dodicesimi di tredicesima quanti mesi hanno lavorato durante l'anno.

Anche in questo caso i contratti prevedono il criterio con cui computare i mesi non lavorati per intero; in particolare stabiliscono quando va considerato il mese come interamente rientrante nel calcolo della tredicesima o quando non va conteggiato (si veda la tabella per gli esempi).

Per i lavoratori *part-time* l'importo della tredicesima va riproporzionato in base al minor orario lavorato.

Nei casi di passaggi da *part-time* a *full-time* o viceversa, così come nel caso di variazione dell'orario *part-time* nel corso dell'anno, il calcolo va effettuato su ogni singolo periodo caratterizzato da una certa tipologia di orario.

I contratti possono prevedere norme particolari per il trattamento delle ore di lavoro supplementare.

Corresponsione della tredicesima

La tredicesima va pagata entro il termine stabilito dai contratti collettivi, solitamente previsto prima di Natale.

La scelta più comune è quella di elaborare un cedolino separato per la tredicesima mensilità.

In tal caso si effettuano le normali trattenute contributive e fiscali, senza l'applicazione delle detrazioni, in quanto queste verranno considerate sul cedolino del mese di dicembre (solitamente insieme alle operazioni di conguaglio contributivo e fiscale).

Qualora, invece, si scelga di unire tredicesima e mensilità di dicembre in un unico prospetto paga, si procede all'applicazione dei consueti sistemi di contribuzione e tassazione e all'eventuale conguaglio contributivo e fiscale.

Assenze e tredicesima

Alcune assenze dal lavoro non incidono sul calcolo della tredicesima, che continua a maturare anche in mancanza di prestazione lavorativa.

Si tratta delle assenze per ferie, permessi retribuiti (riduzione dell'orario di lavoro, *ex* festività, permessi giustificati in genere che danno diritto alla retribuzione, come permessi studio, lutto, elettorali ecc.), malattia (entro il periodo di comporto), infortunio, congedo di maternità e paternità, riposi giornalieri, congedo matrimoniale e il periodo di preavviso non lavorato, ma sostituito dalla relativa indennità.



In generale si computano ai fini della tredicesima tutte quelle assenze, comunque denominate, che danno diritto alla retribuzione da parte dell'azienda.

Sono invece **escluse** e, quindi, non fanno parte della tredicesima, **altre assenze non retribuite, come scioperi, congedi parentali, assenze per malattia del figlio, malattia** (oltre il periodo di comporto), **permessi non retribuiti, congedi e aspettative non retribuite, sospensione disciplinare, assenze ingiustificate.**

Computo delle assenze senza maturazione della tredicesima

Nei casi sopraccitati di assenze dal lavoro che non danno diritto alla maturazione della tredicesima, al lavoratore va trattenuta una quota di retribuzione dalla mensilità aggiuntiva.

Nei casi di aspettative o assenze di lungo periodo, i contratti solitamente prevedono il calcolo mensile della trattenuta pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di assenza dal lavoro.

Per assenze brevi si può applicare una trattenuta su base giornaliera pari a:

1/312 della tredicesima
(nell'ipotesi che il divisore giornaliero contrattualmente previsto sia 26)

oppure

su base oraria pari a $1/12 \times$ divisore orario

L'importo così calcolato va moltiplicato per il numero di giorni o di ore di assenza.

Cassa integrazione guadagni e tredicesima

Un caso particolare di grande attualità è il trattamento di tredicesima mensilità da corrispondere ai lavoratori che durante l'anno abbiano subito i trattamenti di Cassa integrazione guadagni.



Per loro, l'indennità corrisposta dall'Inps comprende anche la quota di retribuzione relativa alla mensilità aggiuntiva, esonerando l'azienda dal pagamento della tredicesima per tutte le ore di Cig dell'anno.

Pertanto l'azienda applicherà una trattenuta sull'ammontare intero della tredicesima, pari al numero di ore annue di Cig, calcolata secondo la formula sopra riportata.

C'è però un'eccezione a questa regola generale, infatti nel caso in cui l'indennità complessivamente corrisposta dall'Inps sia inferiore al massimale stabilito per i trattamenti di Cig, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la quota di tredicesima erogata dall'Inps fino a concorrenza del trattamento di tredicesima contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del massimale per la Cig.

Il calcolo dell'indennità oraria a carico dell'Inps, relativa alla tredicesima mensilità, è il seguente:

Importo tredicesima x 75,568%
2.000

Il coefficiente 2.000 va riproporzionato nel caso di periodi di lavoro inferiori all'anno.

Per ogni ora integrata dall'Inps, il datore di lavoro deve aggiungere la parte "mancante" di tredicesima, nel rispetto comunque del massimale previsto per la Cig.

Norme contrattuali

Nella tabella sottostante sono riportate alcune normative contrattuali. La colonna "Computo mese intero" indica quali condizioni si devono verificare perché il lavoro compiuto per una sola parte del

mezza giornata diritto alla maturazione di un intero dodicesimo di tredicesima. Se tali condizioni non si verificano, non si dà luogo alla maturazione della tredicesima per quel mese.

Ccnl	Data di erogazione	Computo mese intero	Particolarità
Metalmeccanica industria	24 dicembre	Frazione di mese superiore a 15 giorni	
Commercio (confcommercio)	24 dicembre	Frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni	
Edilizia industria	20 dicembre	Frazione di mese superiore a 15 giorni	La gratifica natalizia degli operai è accantonata mensilmente dall'azienda presso le Casse Edili che provvedono al suo pagamento
Chimica industria	24 dicembre	Frazione di mese superiore a 15 giorni (pari o superiore a 15 giorni per i settori petrolio, lubrificanti e gpl)	
Alimentari artigiani	24 dicembre	Frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni	
Dirigenti industria			Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, viene erogato in tredici (o più) mensilità secondo le norme previste dal Ccnl applicato agli impiegati di massima categoria dell'azienda
Credito	20 dicembre	Frazione di mese	
Legno e arredamento artigiani	24 dicembre	Frazione di mese superiore a 15 giorni	
Turismo (federalberghi)	24 dicembre	Frazioni di mese cumulate (inizio / cessazione del rapporto) pari o superiori a 15 giorni (Riproporzione in ventiseiesimi sulla base dei giorni lavorati per il settore campeggi)	Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, è corrisposto alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica
Cooperative sociali	31 dicembre	Frazione di mese superiore a 15 giorni	
Chimica, gomma, vetro artigiani	24 dicembre	Frazioni di mese superiore a 15 giorni	
Autotrasporto merci e logistica	16 dicembre	Frazioni di mese superiore a 15 giorni	È commisurata alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre